

Regolamento dell'Albo degli "Amici del Parco Regionale delle Alpi Apuane"

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento istituisce e disciplina l'*Albo degli Amici del Parco Regionale delle Alpi Apuane* in attuazione dell'art. 59, comma 4 della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr.

2. Restano distinte ed escluse dalla materia oggetto del presente Regolamento le previsioni regolamentari che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni, in attuazione dell'art. 12 della L. 241/1990 e succ. mod. ed integr. e degli artt. 5 e 7 della L. 266/1991 e succ. mod. ed integr.

Art. 2

Definizioni

1. Il Parco Regionale delle Alpi Apuane è definito nel presente Regolamento, per abbreviazione, "Ente Parco".

2. L'*Albo degli Amici del Parco Regionale delle Alpi Apuane* è definito nel presente Regolamento, per abbreviazione, "Albo".

3. L'*Associazione degli Amici del Parco Regionale delle Alpi Apuane* è definita nel presente Regolamento, per abbreviazione, "Associazione degli Amici del Parco" o più semplicemente "Associazione" con l'iniziale maiuscola.

Art. 3

Principi generali

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi dell'eguaglianza e della solidarietà, della cooperazione e della sussidiarietà, ed è definito sul modello dell'amministrazione condivisa tra cittadini attivi, fondandosi, in particolare, sul rispetto degli artt. 3 e 118, 114 comma 2 e 117 comma 6, della Costituzione. Esso promuove la partecipazione attiva ed il civismo diffuso, disciplina le forme di collaborazione tra cittadini, associazioni ed Ente Parco per la tutela, la valorizzazione e la promozione dell'area protetta.

2. La collaborazione tra cittadini ed Ente Parco si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) *Fiducia reciproca*: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Ente Parco e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di tutela e conservazione dell'ambiente;
- b) *Pubblicità e trasparenza*: l'Ente Parco garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
- c) *Responsabilità*: l'Ente Parco valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
- d) *Inclusività e apertura*: il Programma degli interventi di cura, tutela, valorizzazione e promozione dell'area protetta deve essere organizzato in modo da consentire la collaborazione ad un gruppo di

- cittadini interessati più ampio e differenziato possibile (per età, luogo di residenza, abilità fisiche e formazione culturali, ecc.);
- e) *Sostenibilità*: l'Ente Parco, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali;
 - f) *Proporzionalità*: l'Ente Parco commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, l'istruttoria, le modalità di svolgimento e le garanzie e gli standard di qualità richiesti per lo svolgimento di un particolare progetto collaborativo;
 - g) *Adeguatezza e differenziazione*: le forme di collaborazione tra cittadini ed Ente Parco sono adeguate alle esigenze di tutela, valorizzazione e promozione dell'area protetta e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene oggetto di intervento e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
 - h) *Informalità*: l'Ente Parco richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
 - i) *Rispetto dei ruoli*: i singoli iscritti all'Albo possono esercitare, a titolo personale, il proprio diritto di critica o il sostegno pubblico riguardo a proposte in discussione e decisioni assunte dall'Ente Parco, purché la dialettica rimanga nell'alveo del confronto civile di idee e opinioni. Tale diritto non è tuttavia esercitabile dall'Associazione, che non può attuare iniziative di espressione pubblica, anche maggioritaria, di giudizio politico, sia di dissenso e sia di assenso o di sostegno verso scelte operate dagli organi di governo dell'area protetta.

Art. 4

Definizione dell'Amico del Parco

1. L'Amico del Parco è un cittadino o un'associazione che desidera contribuire al supporto dell'Ente Parco, spontaneamente e a puro titolo volontario, prestando attività o assumendo iniziative di collaborazione, di pubblicizzazione e di sensibilizzazione riguardo alla conoscenza, valorizzazione e conservazione degli ambienti naturali dell'area parco e contigua, nonché dei Siti della Rete Natura 2000 e delle aree ad elevata naturalità esterne ai perimetri, oltre a contribuire alle attività di promozione dell'area protetta.

2. L'Amico del Parco è tenuto a partecipare alle attività a favore del Parco con impegno, correttezza, senso di responsabilità civica e spirito di collaborazione.

Art. 5

Costituzione dell'Albo

1. Gli Amici del Parco vengono formalmente registrati nello specifico Albo, a cui possono richiedere di iscriversi singoli cittadini o associazioni con finalità non in contrasto con quelle dell'area protetta.

2. L'Albo si compone di due distinte sezioni. Alla prima – ordinaria – potranno essere iscritti tutti i cittadini che in forma individuale intendano svolgere la loro attività di volontariato per il perseguimento degli obiettivi di tutela dell'area protetta, nelle forme e nei modi che saranno stabiliti dall'Ente Parco. Alla seconda sezione – speciale – le associazioni coerenti con i requisiti di ammissione di cui al successivo articolo, che assumano in forma collettiva i medesimi impegni dei cittadini singoli.

3. Alla seconda sezione dell'Albo potrà iscriversi, se costituita, anche l'Associazione degli Amici del Parco, a cui possono partecipare singoli cittadini iscritti all'Albo, per meglio e più sinergicamente svolgere la propria attività volontaria o di servizio e così realizzare, in forma organizzata e con maggiore continuità, gli interventi e le azioni di conoscenza, valorizzazione e conservazione, che rappresentano la finalità principale del presente Regolamento.

Art. 6
Requisiti di ammissione all'Albo

1. L'Albo è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione. Possono diventare Amici del Parco, come soggetti individuali, i cittadini maggiorenni o minorenni (sotto la responsabilità dei genitori/tutori) ovunque residenti, di qualsiasi livello culturale e capacità psico-fisica, i cui requisiti morali siano compatibili con le finalità dell'area protetta.

2. Sono altresì iscrivibili all'Albo, come soggetti collettivi, le associazioni culturali formalmente riconosciute secondo legge, che abbiano statutariamente lo scopo di tutelare l'ambiente naturale e le aree protette, nonché gli Enti Terzo Settore istituiti ai sensi del D.Lgs, 117/2017 che esercitino in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quali:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale connesse con la tutela dei Parchi Regionali.

Art. 7
Durata, rinuncia, perdita dei requisiti

1. La permanenza nell'Albo di un cittadino o di un'associazione ha durata illimitata, cosicché la registrazione resta sempre valida, salvo per perdita dei requisiti o rinuncia.

2. Ogni soggetto iscritto all'Albo dovrà garantire un minimo di collaborazione, da quantificare nella programmazione annuale dell'attività o negli atti amministrativi distinti di conferimento.

3. L'Ente Parco effettuerà periodici controlli e potrà revocare l'iscrizione di qualsiasi soggetto iscritto, singolo o associato, nel caso di:

- effettiva inattività sulla base dei criteri di minima collaborazione di cui al precedente comma 2;
- persistente comportamento in contrasto con il Regolamento o in generale con lo spirito di collaborazione cui il Regolamento si ispira.

4. Gli Amici del Parco possono rinunciare – in qualsiasi momento – al relativo titolo, anche per motivi strettamente personali, previa informazione scritta da inoltrare all'Ente Parco.

Art. 8
Modalità di registrazione all'Albo

1. L'ammissione dei singoli cittadini all'Albo è subordinata a domanda dell'interessato, da formularsi unicamente su specifica modulistica. In sede di domanda, l'interessato dovrà dichiarare la propria idoneità morale, nonché impegnarsi a:

- partecipare all'attività di volontariato a titolo spontaneo e gratuito, senza intrattenere alcun rapporto economico o di impiego lavorativo con l'Ente, fatti salvi i rapporti precedentemente instaurati;
- partecipare alle azioni formative organizzate dall'Ente o dall'Associazione;
- svolgere il minimo di attività richiesta;
- sollevare l'Ente Parco da ogni responsabilità in ordine a eventi dannosi arrecati a sé e a terzi durante lo svolgimento delle attività in collaborazione, dolosamente o colposamente o per inadempienza alle prescrizioni dettate dall'Ente Parco;
- autorizzare l'Ente Parco al trattamento dei dati personali per le finalità correlate allo svolgimento delle attività come "Amico del Parco";
- leggere, comprendere ed accettare tutte le direttive previste dal presente Regolamento.

2. L'ammissione all'Albo delle associazioni è subordinata a domanda sottoscritta dal rappresentante legale, formulata unicamente su specifica modulistica. In sede di domanda, l'interessato dovrà dichiarare che

l'associazione è riconosciuta da dispositivi legislativi nazionali e regionali oppure la sua iscrizione al *Registro unico nazionale del Terzo Settore*, nonché impegnarsi a:

- promuovere tra i propri iscritti la collaborazione con l'Ente Parco attraverso l'adesione all'Albo nell'ambito e con le modalità previste nel presente Regolamento;
- promuovere tra i propri iscritti la partecipazione alle azioni formative organizzate dall'Ente Parco o dall'Associazione;
- partecipare ai processi partecipativi e agli incontri di programmazione, coordinamento e verifica delle attività degli Amici del Parco indetti dall'Ente Parco;
- rispettare la natura volontaria e gratuita delle collaborazioni non lavorative nell'ambito della specifica programmazione approvata dall'Ente Parco;
- leggere, comprendere ed accettare tutte le direttive previste dal presente Regolamento.

3. La domanda potrà essere presentata in qualsiasi momento e andrà indirizzata all'Ente Parco. Le richieste di ammissione saranno valutate a giudizio insindacabile dell'Ente Parco ed accettate con Decreto del Presidente del Parco. È possibile richiedere integrazione documentale in fase istruttoria, a cui va risposto entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, pena altrimenti la decadenza dell'istanza. In caso di positivo accoglimento della domanda, il richiedente sarà iscritto all'Albo e verrà informato sull'esito dell'istanza presentata. Analoga comunicazione è dovuta in caso di mancato accoglimento, con il corredo delle motivazioni che hanno determinato l'esito negativo.

Art. 9

Attività in collaborazione con i soggetti iscritti all'Albo

1. A seconda del loro interesse e capacità, i cittadini volontari e le associazioni riconosciute iscritte all'Albo possono scegliere in quale ambito svolgere i propri servizi. Di seguito si elencano, a puro titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, le principali attività che i volontari possono svolgere a beneficio dell'Ente e dell'area parco e contigua:

- a) Centri visita, punti informazione e musei:
 - servizio accoglienza e informazione ai visitatori;
 - apertura al pubblico, custodia e cura delle strutture;
- b) Comunicazione e sensibilizzazione:
 - gestione di attività in occasione di eventi speciali nel Parco (feste, camminate collettive, ecc.) e/o di eventi promozionali (anche durante manifestazioni locali o presso attività commerciali);
 - internet e social network;
 - supporto alla produzione fotografica, grafica e multimediale (brochure, depliant, pannelli, audiovisivi, raccolte fotografiche e di materiale video, ecc.);
 - supporto alle attività di educazione/sensibilizzazione ambientale;
 - supporto alle attività di animazione dei visitatori;
- c) Gestione e manutenzioni di aree e percorsi fruitivi:
 - supporto alla costruzione di piccole strutture di servizio del Parco (ad esempio: nidi artificiali, sussidi didattici, pannelli segnaletici, ecc.);
 - piccola manutenzione delle strutture di servizio del Parco;
 - gestione spazi verdi, giardini, orti botanici, ecc.;
 - pulizia rifiuti;
- d) Attività di ricerca e gestione naturalistica
 - collaborazione in censimenti e monitoraggi in campo (flora, fauna, geositi, ecc.);
 - collaborazione in attività di monitoraggio e controllo di specie aliene invasive o specie problematiche;
 - collaborazione in attività di ricerca naturalistica applicata e gestione habitat (nidi artificiali, piccole raccolte d'acqua, sottopassi per fauna, ecc.);

2. La collaborazione tra Ente Parco da un lato e cittadini volontari e associazioni dall'altro può prevedere differenti livelli di intensità. A seconda della disponibilità di tempo libero, gli Amici del Parco potranno impegnarsi occasionalmente o con continuità, per poche ore l'anno così come per periodi prolungati. Possono applicarsi a singoli progetti operativi o seguire contemporaneamente più interventi.

3. In ogni caso, gli Amici del Parco svolgeranno la loro attività volontaria a supporto del personale dell'Ente Parco o dei soggetti incaricati dall'Ente Parco e non in loro sostituzione, ad eccezione degli eventuali servizi affidati.

Art. 10 **Associazione degli Amici del Parco**

1. L'Associazione degli Amici del Parco, se costituita ed iscritta all'Albo, svolgerà attività di volontariato e servizi a favore dell'Ente Parco, il quale se ne potrà avvalere nel rispetto del principio della par condicio e previo affidamento nelle forme di legge, mediante l'individuazione di tali attività e servizi in atti del Consiglio direttivo e dei Responsabili degli Uffici e servizi, a seconda della loro natura, con un conseguente impegno economico, se dovuto. Contributi possono essere versati dall'Ente Parco all'Associazione tramite bandi finalizzati alla realizzazione di interventi e/o azioni di particolare interesse ambientale, naturalistico o storico-culturale. Tali attività potranno avere come oggetto, a titolo semplificativo:

- l'organizzazione di eventi del Parco a carattere promozionale e di animazione in campo naturalistico, educativo ambientale, storico-culturale, eno-gastronomico, con particolare riferimento al Centro agricolo-naturalistico di Bosa di Careggine;
- la raccolta, catalogazione e manutenzione di materiale documentale (bibliografico e storico archivistico) e museologico, con particolare riferimento alla Biblioteca e ai Musei del Parco;
- la direzione tecnica e cura editoriale di pubblicazioni scientifiche, con particolare riferimento alla rivista "Acta apuana";
- la progettazione grafica e informatica, oltre che l'aggiornamento di siti internet tematici del Parco e di social network collegati, con esclusione di quello istituzionale.

2. L'iscrizione degli Amici del Parco all'Associazione è regolata da criteri e modalità definiti nello Statuto della stessa, alla quale potrebbero fare parte:

- ex amministratori dell'Ente Parco che hanno svolto il loro mandato amministrativo per almeno 4 anni, anche non continuativi;
- ex componenti del Comitato scientifico che hanno svolto il loro mandato amministrativo per almeno 4 anni, anche non continuativi;
- ex dipendenti dell'Ente Parco che hanno svolto il proprio servizio alle dipendenze, anche in modo non continuativo, per almeno dieci anni;
- figure di particolare rilievo che si sono distinte nel tempo per l'attività di sostegno all'attività del Parco in forme volontarie e gratuite;
- altre figure e categorie individuate dallo Statuto dell'Associazione.

Art. 11 **Programmazione dell'attività**

1. Gli Amici del Parco operano in accordo e sotto la supervisione dell'Ente Parco.

2. Di norma, le attività degli iscritti individuali nella prima sezione dell'Albo sono definite annualmente al "Programma di Attività" da svolgersi nel periodo di riferimento, in modo autonomo o affiancando il personale dell'area protetta. Relativamente alle associazioni, la programmazione ha uno sviluppo pluriennale per la complessità delle attività volontarie da svolgere e dei servizi eventualmente affidati, la cui definizione è rimessa agli atti amministrativi distinti di conferimento.

3. Gli atti di programmazione contengono e descrivono i "progetti operativi" attuabili, che possono essere individuati di concerto tra l'Ente Parco e gli Amici del Parco, sia in base alle priorità indicate dal Consiglio direttivo, sia valutando le proposte di collaborazione dei soggetti volontari che l'Ente deciderà se farle proprie in base ad una valutazione di fattibilità tecnica organizzativa, qualora non contrastino con le finalità istitutive dell'area protetta e non si sovrappongano alle attività già realizzate da soggetti terzi in base a convezioni o contratti.

4. Il "Programma di Attività" relativo agli iscritti all'Albo nella prima sezione è approvato dal Direttore, mentre gli atti di programmazione relativi alle attività volontarie delle associazioni sono di

competenza del Consiglio direttivo. Gli eventuali servizi sono affidabili alle associazioni tramite atti amministrativi dei Responsabili degli Uffici e dei servizi dell'Ente Parco.

Art. 12

Attuazione dei progetti operativi di programma

1. L'attività dell'Amico del Parco iscritto all'Albo, sezione "ordinaria", si concretizza nella partecipazione a progetti operativi previsti dal "Programma di Attività". Una volta iscritto all'Albo, il volontario interessato può manifestare, in un qualsiasi momento, la propria disponibilità ad avviare la collaborazione su uno o più dei progetti operativi e formalizzare la collaborazione sottoscrivendo un impegno con l'Ente Parco.

2. L'impegno alla collaborazione per l'attuazione di un progetto operativo sarà sottoscritto – su apposita modulistica predisposta – nella forma di un *Accordo di collaborazione volontaria* che impegna l'Amico del Parco a partecipare ad un progetto secondo i tempi e le modalità che saranno indicate nell'accordo stesso. I tempi e l'impegno potranno essere personalizzati coerentemente con il progetto in base alle disponibilità personali dei volontari.

3. I volontari possono impegnarsi in un progetto operativo come singoli o operando in gruppo. Nel caso sia interessato un gruppo, l'*Accordo di collaborazione volontaria* sarà sottoscritto da un responsabile che, in rappresentanza di tutti i volontari, fungerà da referente nei rapporti con l'Ente di Parco; nell'accordo verranno comunque indicati i nominativi di tutti i volontari che si impegnano a collaborare in quel determinato progetto.

4. L'*Accordo di collaborazione volontaria* rappresenta lo strumento con cui l'Ente Parco e cittadini attivati concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione di un progetto. Avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, in base al grado di complessità e alla durata degli interventi concordati, l'Accordo definirà in linea di massima:

- gli obiettivi che la collaborazione persegue;
- la durata della collaborazione;
- i soggetti coinvolti, il ruolo ed i reciproci impegni (i nominativi dei cittadini attivati sul progetto, il personale dell'Ente che opererà in affiancamento agli Amici del Parco e/o vigilerà sull'andamento delle attività);
- le azioni previste e le modalità di realizzazione, i requisiti ed i limiti di intervento; le modalità per eventuali adeguamenti e modifiche degli interventi concordati; le specifiche azioni di formazione previste;
- la necessità di coperture assicurative e le caratteristiche delle stesse; l'assunzione di responsabilità, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività e gli eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi, la necessità di utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale;
- le eventuali forme di sostegno messe a disposizione dall'Ente Parco (ad esempio la fornitura di materiali di consumo, attrezzature, mezzi, ecc.);
- le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento e dei risultati prodotti dalla collaborazione;
- gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante.

5. L'iter di attuazione dei progetti operativi del Programma si concluderà con la sottoscrizione dell'*Accordo di collaborazione volontaria*; dopodiché l'Ente Parco predisporrà gli eventuali atti necessari a rendere operativa la collaborazione.

6. Nel caso delle associazioni, l'*Accordo di collaborazione volontaria* è sottoscritto in termini collettivi dal Presidente delle stesse, in modo da rappresentare l'insieme degli associati coinvolti.

Art. 13
Costi dell'attività di volontariato e di servizio

1. La figura dell'Amico del Parco opera senza fini di lucro, personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito nei progetti e nelle iniziative previsti dall'attività di volontariato. A tale figura non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura a fronte delle attività prestate come singolo o come soggetto volontario operante nelle associazioni iscritte all'Albo.

2. È quindi fatto divieto all'Amico del Parco di accettare ogni genere di remunerazione per lo svolgimento del proprio servizio volontario, anche da soggetti terzi.

3. Spettano agli Amici del Parco rimborsi spese individuali sulla base della documentazione presentata. Tali costi sono a carico dell'Ente Parco nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nella misura prevista per i dipendenti del comparto e devono risultare dagli atti di impegno di spesa ed essere preventivamente autorizzati, nelle stesse forme e modalità previste per il Servizio volontario di vigilanza ambientale, di cui agli artt. 101 e sgg. della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr.

5. La natura volontaria dell'attività degli Amici del Parco è altresì tale da escludere l'instaurazione di rapporti di impiego di qualsiasi natura nei confronti dell'Ente Parco.

Art. 14
Formazione

1. L'Ente Parco riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere la collaborazione con i cittadini. Intraprenderà quindi azioni di formazione rivolte agli Amici del Parco, finalizzate prioritariamente all'acquisizione delle competenze necessarie alla realizzazione delle attività previste dal Programma annuale, come ad esempio:

- conoscere le caratteristiche dell'area protetta e le sue modalità di gestione, i progetti ed i servizi attivati dall'Ente Parco;
- applicare corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
- acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- documentare delle attività svolte;
- utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme e i media.

2. L'Ente Parco mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori, nonché favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente.

Art. 15
Beni strumentali e di consumo messi a disposizione

1. L'Ente Parco fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo.

2. In caso di avvalimento, l'Associazione è esentata dal pagamento di eventuali corrispettivi per l'uso di sale, di beni strumentali ed attrezzature comunque disponibili.

3. Agli Amici del Parco potrà essere richiesto di indossare, durante lo svolgimento delle attività, connotazioni di riconoscimento fornite dall'Ente Parco (quali divise, distintivi, tessere di riconoscimento, ecc.). L'Associazione può fregiarsi di un proprio logo ispirato al simbolo dell'area protetta.

4. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso agli Amici del Parco e alle associazioni; salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

5. L'uso temporaneo non esclusivo dei veicoli può essere affidato alle associazioni o ai singoli Amici del Parco, a condizione che l'utilizzo degli stessi sia previsto per la realizzazione di progetti o di servizi approvati dall'Ente Parco e contemplato nello stesso atto di approvazione del progetto o servizio. Agli Amici del Parco è sempre consentita la possibilità di essere trasportati su auto di servizio dell'Ente nel caso di progetti e servizi svolti in collaborazione con le strutture operative dell'Ente Parco.

Art. 16
Responsabilità e custodia dei beni

1. L'Ente Parco fornisce agli Amici del Parco informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. Gli Amici del Parco attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, l'Ente Parco ritiene adeguati rispettando le prescrizioni date.

3. I volontari che collaborano assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevato ed indenne l'Ente Parco da qualsiasi pretesa al riguardo. I volontari che collaborano con l'Ente Parco, rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

Art. 17
Copertura assicurativa

1. *L'Accordo di collaborazione volontaria* – singolo per gli Amici del Parco della sezione “ordinaria” o collettivo nel caso delle associazioni – disciplina le coperture assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

2. L'Ente Parco garantisce la copertura assicurativa delle sole attività volontarie e non per i servizi eventualmente affidati, con diretta assunzione del costo o tramite il rimborso delle spese sostenute a tale titolo dai volontari.

Art. 18
Coordinamento e monitoraggio delle attività

1. L'Ente Parco convoca periodicamente incontri con gli iscritti all'Albo e con le associazioni, al fine di poter al meglio programmare, coordinare e monitorare l'attività volontaria nell'area protetta.

2. L'Ente Parco predispone e mantiene aperti anche canali di comunicazione informatici con gli Amici del Parco al fine di acquisire contributi e apporti informativi, osservazioni utili alla valutazione dei progetti proposti per la programmazione o in corso di realizzazione.

3. I progetti degli Amici del Parco attivati saranno pubblicati sul sito internet dell'Ente Parco al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Art. 19
Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è sottoposto ad un monitoraggio al termine del primo quadriennio di attuazione. Durante questo periodo, l'Ente Parco verifica, con il coinvolgimento dei volontari attivi, l'attuazione del presente Regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

2. Il presente Regolamento entra in vigore con la esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio direttivo.

3. Il Direttore definisce ed approva la modulistica per la domanda di ammissione all'Albo di cittadini singoli e associazioni.

4. Restano salvi i decreti presidenziali e le determinazioni dirigenziali del Direttore che sono stati approvati in vigore ed applicazione del precedente Regolamento di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 5 luglio 2023 e succ. mod. ed integr.

